



Decreto 15 settembre 1989 - G.U. 18/10/89 n° 244

Condizioni e caratteristiche tecniche e strutturali degli strumenti lanciarazzi e relative munizioni da utilizzare nel soccorso alpino,

IL MINISTRO DELL' INTERNO

Vista la legge 6 marzo 1987, n° 89 “norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino”;

Ritenuto di dover dare attuazione al disposto dell'art. 2 della predetta legge e di dover stabilire con proprio decreto le condizioni e le caratteristiche tecniche e strutturali degli strumenti lanciarazzi e relative munizioni, utilizzati per il soccorso alpino;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, N° 773 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n° 635;

Vista la legge 18 aprile 1975, n° 110, contenente “norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”;

Sentita la commissione consultiva centrale delle armi di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n° 110, modificata dalla legge 16 luglio 1982, n° 452;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1

Le disposizioni del testo unico della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n° 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n° 635, della legge 18 aprile 1975, n° 110, con le successive rispettive modificazioni, concernenti la detenzione ed il porto delle armi comuni non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e dei relativi artifici e munizioni, quando vengono utilizzati per il soccorso alpino ed esercitazioni, come previsto dalla legge 6 marzo 1987, n° 89, secondo le modalità appresso indicate.

Art. 2

Destinatari delle predette disposizioni sono i responsabili delle strutture operative nell'ambito del Corpo nazionale soccorso alpino (Club alpino italiano) e cioè i delegati di zona ed i capi stazione, la cui qualifica risulta da apposito documento di identificazione rilasciato dal Corpo di appartenenza.

Art. 3



L'acquisto degli strumenti lanciarazzi e dei relativi artifici e munizioni da parte degli interessati, di cui all'articolo precedente, potrà essere effettuato presso qualsiasi armeria od altro negozio abilitato, previa esibizione di apposito nulla osta rilasciato dal questore oppure di regolare porto d'armi.

Art. 4

E' consentito ad ogni delegato di zona o capo stazione di detenere per le esigenze di cui all'art. 1, strumenti lanciarazzi idonei allo scopo, uno per ogni modello in uso, corredati da dieci razzi per ciascun colore (rosso, bianco e verde), completi di inneschi.

Art. 5

Ciascun delegato di zona o capo stazione annoterà su apposito registro di carico e scarico, vidimato dall'autorità di pubblica sicurezza, gli estremi degli strumenti lanciarazzi nonché il quantitativo di razzi completi di inneschi, acquistati e consumati.

Art. 6

Sono fatte salve tutte le altre disposizioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n° 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n° 635, della legge 18 aprile 1975, n° 110, con le successive rispettive modificazioni.

Roma, addì 15 settembre 1989.

p. *Il Ministro*: RUFFINO